

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Vista la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ed, in particolare, i commi 611 e 612 dell'art. 1;

Visto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla predetta proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)
--

I L S I N D A C O

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive dello scrivente;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
- 3) Di sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 4) Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza
- 5) Di disporre:
 - > la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - > la pubblicazione sul sito internet Istituzionale del Comune
 - > la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- 6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.




 (Prof. Edoardo Serpico)

COMUNE DI SCISCIANO
Provincia di Napoli

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1 – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Scisciano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana scpa con una partecipazione del 2,75%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Il Comune di Scisciano, inoltre, partecipava alla società "Campania Felix" spa, società a capitale totalmente pubblico, la quale è in liquidazione e pertanto la stessa non è oggetto del Piano operativo di razionalizzazione.

1. Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana scpa

L'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana è una società consortile per azioni a totale capitale pubblico e senza scopo di lucro costituita il 3 Luglio 2003 con un numero di 15 Comuni soci. Attualmente i Comuni soci di detta Agenzia sono 18.

L'oggetto sociale dell'Agenzia è indicato all'art. 4 dello Statuto che testualmente dispone:

Articolo 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonché la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;*
- b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;*
- c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;*
- d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;*
- e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse: onimissis (segue elencazione servizi).*

Il 15 maggio 2013 l'Assemblea dei soci di detta Agenzia ha approvato la modifica dello Statuto dell'Agenzia allo scopo sia di ridurre il costo della struttura sia di adeguarsi alle nuove indicazioni in tema di partecipate dagli EE I.T., dotandosi, in particolare di un nuovo modello di governance più snello, efficace ed efficiente anche ai fini del c.d. "controllo analogo". Le modifiche di maggiore rilievo sono state rappresentate da:

- Istituzione, in luogo del Tavolo dei Comuni, del Comitato di Controllo Indirizzo e Vigilanza (CO.CI.V.), composto da solo 5 Comuni eletti dall'Assemblea dei Soci;**
- Istituzione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.**

Il Comune di Scisciano ha aderito all'Agenzia nel 2003 con delibera CC n. 15 del 21/03/2003, acquisendo la quota di capitale sociale pari a 4.881 azioni (calcolato sul numero di abitanti al 31/12/2002) del valore nominale di € 1,50 per il costo complessivo di € 7.321,00 (rappresentante una partecipazione del 2,75%).

Lo Statuto di detta Agenzia non prevede il pagamento di alcuna quota annuale a carico dei Comuni soci.

Il Comune di Scisciano ha affidato all'Agenzia e senza alcun onere a carico del Bilancio Comunale (in quanto la spesa grava sui rispettivi finanziamenti regionali) le seguenti attività attualmente in essere:

-adesione a tutti i servizi offerti dall'Agenzia nell'ambito del progetto "E-GOV", presentato dalla Agenzia e finanziato dalla Regione Campania (G.C. n. 83/2013).

La predetta società presenta i bilanci degli ultimi tre esercizi in attivo (2011, 2012 e 2013). I predetti bilanci sono pubblicati sul sito dell'Agenzia al seguente percorso: www.agenziaareanolana.it - link "agenzia" - "Atti e documenti".

Alla luce dei risultati positivi derivanti al Comune di Scisciano dalla partecipazione di cui trattasi, dell'importo minoritario di detta partecipazione e dell'adeguamento dell'organizzazione dell'Agenzia in maniera da ridurre significativamente i costi della struttura, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana.



IL SINDACO
(Prof. Edoardo Sepico)

IL PRESIDENTE
F.to: Prof. Edoardo Serpico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Giosuè Simonelli

E' copia conforme all'originale, da versarsi per uso amministrativo.

Scisciano, 9 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1 comma, legge 18/6/2009 n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 9 APR. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d'Ufficio;

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal..... al, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale, _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore